



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo.

ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI TRENTO E
BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
-Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura
e Protezione Civile AOSTA

ALLE QUESTURE LORO SEDI

E, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIS
- AISE
- AISI ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
AUTORITA' NAZIONALE -UAMA- ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E
MONOPOLI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI
PREVENZIONE ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE
DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

Oggetto: Conflitto in atto nel territorio dell' Ucraina. Limitazioni alle esportazioni verso la Federazione Russa di armi comuni da fuoco, parti e componenti essenziali di esse e munizioni.

Come è noto, il Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 prevede che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea di armi da fuoco comuni, parti e componenti di esse e delle munizioni suscettibili di essere utilizzate con le medesime armi, le competenti Amministrazioni degli Stati membri svolgano un'accurata istruttoria finalizzata, tra l'altro, a verificare che non sussistano controindicazioni sul piano della politica estera (art. 10, paragrafo 1, lett. b).

Nello specifico contesto del nostro ordinamento interno, l'attuazione di questo principio implica che quest'Ufficio per l'Amministrazione Generale provveda, tra l'altro, ad acquisire le valutazioni dei competenti Organi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), partecipando, poi, un complessivo parere alle Prefetture e alle Questure per l'emissione del provvedimento finale.

Ciò premesso, si fa presente che, in considerazione della nota situazione di conflitto venutasi a determinare in Ucraina, si è provveduto ad acquisire dal MAECI un'indicazione di ordine generale sulle eventuali limitazioni cui devono essere sottoposte le operazioni di esportazione verso la Federazione Russa delle armi da fuoco comuni, delle parti e componenti di esse, nonché delle relative munizioni.

In particolare, il cennato Dicastero, con nota del 10 marzo u.s., ha *"espresso parere negativo circa le istanze di autorizzazione all'esportazione di armi ad uso civile, relative munizioni e componenti Tale valutazione negativa è da intendersi riferita anche alle nuove istanze che dovessero essere presentate daparte delle aziende e fino ad ulteriori aggiornamenti che si fa riserva di comunicare"*.

Il MAECI ha, altresì, espresso *"analogha valutazione negativa rispetto alle spedizioni del materiale in oggetto verso la Federazione Russa che vengano effettuate in esecuzione di autorizzazioni multiple già concesse prima dello scoppio della crisi"*.

Nelle more dell'elaborazione di un più articolato "pacchetto" di indicazioni capaci di superare in radice gli eventuali aspetti procedurali ritenuti meritevoli di attenzione, si fa sin da ora presente che, anche alla luce del citato parere del MAECI:

- a) le istanze di rilascio di autorizzazioni all'esportazione verso la Federazione Russa delle armi ad uso civile e dei materiali in discorso che si trovino in corso di istruttoria e quelle che dovessero essere presentate in futuro, fino a diverse determinazioni, non potranno trovare accoglimento e dovranno, pertanto, essere respinte, previa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) le autorizzazioni all'esportazione verso la Federazione Russa delle medesime armi e degli altri materiali a carattere "multiplo" o "globale" di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 14, lett. b) e c), del citato Regolamento (UE) n. 258/2012, i cui effetti non si siano ancora esauriti, devono essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

sospese a mente dell'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990. Si attira l'attenzione sulla necessità che le eventuali sospensioni siano modulate, anche dal punto di vista della durata, nel rispetto delle indicazioni contenute nella cennata disposizione e delle *regulae iuris* enunciate in proposito dalla giurisprudenza.

Si aggiunge, per completezza di informazione, che ulteriori limitazioni alle esportazioni di materiali verso la Federazione Russa sono state stabilite dalla Decisione 25 febbraio 2022 n. 2022/327/PESC del Consiglio dell'Unione Europea e che, sulla base di essa, il MAECI ha disposto, con il provvedimento accluso in copia, la sospensione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 riguardanti le transazioni aventi ad oggetto materiali a duplice uso.

Nel confidare nella puntuale attuazione delle presenti indicazioni, si fa riserva di fornire ulteriori orientamenti all'esito degli approfondimenti in corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

Rolo
idh



Ministero degli Affari Esteri

Autorità nazionale- UAMA

Il Direttore

MAE UAMA 010 P 6830

Roma, 07. MRZ. 2022

Oggetto: Misure restrittive unionali verso la Federazione Russa e la Bielorussia. Applicazione del regolamento UE n.328 del 25 febbraio 2022, del regolamento(UE) 2022/355 del 2 marzo 2022 e del d.lgs. 221/17. Sospensione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017, verso la Federazione Russa e la Bielorussia.

Nota indirizzata a:

Operatori economici dei settori regolati dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c.

Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Ministero della Difesa

- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.

Via Lepanto 5

00192 Roma

- Segretariato Generale della Difesa e

Direzione Nazionale degli Armamenti

Via di Centocelle, 301

00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

AIAD

Via Nazionale, 54

00184 ROMA

ANPAM

Viale dell'Astronomia, 30

00144 ROMA

Confindustria ;

Viale dell'Astronomia, 30

00144 Roma RM

FEDERCHIMICA

Via Giovanni da Procida, 11

20149 Milano

UCIMU
Viale Fulvio Testi, 128
Cinisello Balsamo (MI)

Visto il regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n.833/2014 concernente misure restrittive, in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) 756/2006 concernente misure restrittive, in considerazione della situazione in Bielorussia;

Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento e del Consiglio che istituisce un regime di controllo delle operazioni attinenti ai prodotti a duplice uso e in particolare l'art. 16 che consente alle Autorità competenti di sospendere o revocare le autorizzazioni già concesse.

Vista la decisione PESC 2014/512 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Vista la decisione PESC 2022/327 e in particolare i punti 8,9 e 10 del preambolo che recitano:

(8) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(9) Il 24 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna con la massima fermezza l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha dichiarato che la risposta dell'Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali sia individuali

(10) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive in materia i settori della finanza, della difesa, dell'energia, dell'aviazione e dello spazio.

~~Considerate le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2021;~~

Considerata la gravità della situazione, per la quale il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori, in particolare:

- difesa, energia, aviazione e finanza.
- beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Introduce anche restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi.

Considerato che la decisione (PESC) 2022/327 introduce i seguenti divieti:

- divieto di vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di specifici beni e tecnologie destinati a essere utilizzati nella raffinazione del petrolio, disponendo inoltre restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi.
- divieto di esportazione riguardante beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e all'industria spaziale e vieta la prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie.
- divieto di prestazione di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a tale divieto.

Considerata la decisione PESC 2022/356 del Consiglio che amplia le sanzioni alla Bielorussia per il coinvolgimento militare nella aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia;

Considerato l'elevato rischio di sviamento per i beni a duplice uso che abbiano come destinataria Russia e Bielorussia alla luce dell'aggressione militare all'Ucraina e al coinvolgimento di quei Paesi nel conflitto in corso

Visto il parere del Comitato consultivo per i prodotti a duplice uso, che nella seduta del 3 marzo 2022 ha approvato la sospensione di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio e già rilasciate, verso i paesi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 221/17;

Visto il d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017 e in particolare l'art. 3 secondo il quale sono soggette al controllo dello Stato - secondo le disposizioni dei regolamenti unionali sui prodotti a duplice uso e sulle misure restrittive nei confronti di determinati paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale- le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Visto il d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017 e in particolare l'art. 14, comma 2 secondo cui le autorizzazioni già rilasciate possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei casi in cui non sono

compatibili con i criteri di rilascio di cui all'art. 1 del decreto legislativo ovvero qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.21 quater, comma 2, secondo cui l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.21 bis che considerato l'elevato numero dei destinatari dei provvedimenti sospensivi e la gravosità della comunicazione personale consente all'Amministrazione di rendere nota la presente comunicazione mediante pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale/Autorità nazionale - UAMA;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, comma 1 della legge 241/90, sussistendo particolari esigenze cautelari e di immediatezza del provvedimento, determinate dall'urgenza qualificata di applicazione dei divieti introdotti dal regolamento (UE) 2022/328.

Tutto quanto premesso e considerato, si comunica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art.14 del d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017, la sospensione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati verso i Paesi in oggetto.

La presente sospensione ha validità un (1) mese alla data di rilascio del presente provvedimento. Non appena possibile e comunque entro i termini di cui sopra, questa Autorità nazionale-UAMA procederà, laddove le circostanze lo consentano, a ripristinare l'esecutività dei provvedimenti sospesi, ovvero a procedere con successivo atto di revoca, dandone tempestiva notifica alle imprese interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi: al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. In entrambi i casi i termini per il ricorso decorrono dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA
Ministro Pl. Alberto CUTILLO

